

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 maggio 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1991, n. 3.

Provvedimenti per la trasparenza e l'accelerazione della esecuzione delle opere pubbliche e di pubblico interesse.

Pag. 3

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 8.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 22 giugno 1990, n. 118, relativo al prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per gli uffici della Corte dei conti . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. 9.

Misure straordinarie per il reclutamento di personale da destinare agli uffici dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali . . . . . Pag. 5

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1990, n. 17.

Regolamento per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva in attuazione della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6. . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1990, n. 18.

Sostituzione degli articoli 8 e 25 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19.

Regolamento d'esecuzione degli articoli 22, 23, 24 e 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41: «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro». . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 agosto 1990, n. 20.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 23 aprile 1982, n. 9, concernente: «Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano» . . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 agosto 1990, n. 21.

Attribuzione all'ufficio tecnica della sicurezza dei compiti relativi all'attuazione delle direttive n. 84/528/CEE e n. 86/312/CEE . . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 agosto 1990, n. 22.

Modifica del testo unico delle leggi provinciali sulle agevolazioni finanziarie al settore industriale . . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 23.

Modifiche al regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1 e del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26. . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24.

Regolamento di esecuzione: «Posti di laboratorio collocati in aziende». . . . . Pag. 12

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 ottobre 1990, n. 26.**

Modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 concernente: «Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia» . . . . . Pag. 12

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIUGLIA**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 0709/Pres.**

Regolamento dell'orario di lavoro del personale del C.R.F. in servizio presso le stazioni forestali . . . . . Pag. 13

**RETTIFICHE**

*AVVISI DI RETTIFICA*

Comunicato relativo alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 7 gennaio 1991, n. 1, recante: «Norme per la collocazione nelle piante organiche definitive del personale delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'8 gennaio 1991 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3<sup>a</sup> serie speciale - n. 13 del 30 marzo 1991).  
Pag. 14

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1991, n. 3.

Provvedimenti per la trasparenza e l'accelerazione della esecuzione delle opere pubbliche e di pubblico interesse.

*(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 18 del 15 marzo 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Ambito di applicazione e finalità*

1. La presente legge regola, per quanto di competenza della Regione e nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative, le procedure per l'aggiudicazione di opere pubbliche interamente o parzialmente finanziate dalla Regione o da essa trasferite in concessione agli enti di cui al successivo articolo 3.

2. A tal fine, con la presente legge, la Regione provvede:

a) alla creazione di un osservatorio regionale sugli appalti, le concessioni e gli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche;

b) all'individuazione di procedure, normative e direttive per rendere trasparente l'attività di tutti gli enti locali e pubblici operanti nel territorio regionale;

c) all'individuazione di criteri per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditoria e delle professionalità locali nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

## Art. 2.

*Programma regionale delle opere pubbliche*

1. Sulla base di un programma regionale che fissi gli obiettivi economico-sociali di sviluppo della regione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, in programma triennale delle opere e dei lavori da eseguire con i propri mezzi finanziari e con tutti quelli comunque disponibili.

2. Il programma è articolato per settori di intervento, indica le relative priorità e stabilisce la quota di finanziamento da impegnare per le opere ed i lavori di interesse degli enti di cui all'articolo 3.

3. Il programma viene aggiornato, con la stessa procedura di cui al comma 1, nel corso del triennio in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Il Presidente della Regione assicura la massima pubblicità del programma delle opere, disponendone anche il deposito, a libera visione del pubblico, presso la segreteria di tutti i comuni.

5. Nella formazione del programma di cui al comma 1 dovrà essere data priorità ai completamenti di opere già iniziate, nonché agli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

## Art. 3.

*Beneficiari di finanziamenti regionali*

1. Gli enti ed i soggetti che possono ottenere contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse sono:

a) i comuni;

b) le province;

c) le comunità montane;

d) le unità sanitarie locali;

e) i consorzi di soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d);

f) gli enti ed i soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse.

## Art. 4.

*Regolamento regionale per la gestione dei lavori pubblici*

1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze istituzionali, a livello regionale, degli ordini e dei collegi professionali, il regolamento per la gestione dei lavori pubblici, relativo a:

a) criteri per l'affidamento degli incarichi ai liberi professionisti e per la redazione dei progetti di massima e/o esecutivi;

b) criteri per la nomina dei direttori dei lavori e dei collaudatori;

c) criteri per la stipulazione di convenzioni con istituti universitari o altre istituzioni regolarmente riconosciute specializzate in uno o più settori di conoscenze scientifiche o competenze operative, per la formazione di programmi e di studi nei limiti delle competenze specialistiche;

d) modalità e criteri di indizione e di svolgimento della conferenza dei servizi.

## Art. 5.

*Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera*

1. L'amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata ed agli interventi di tutela ambientale.

2. La funzione di alta vigilanza non può essere affidata a soggetto estraneo all'amministrazione.

3. Le amministrazioni committenti che, per deficienza organizzativa dei propri tecnici, non sono in grado di assicurare il compiuto svolgimento delle attività di cui al comma 1, possono incaricare anche dipendenti di uffici tecnici della Regione e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni interessate.

## Art. 6.

*Costituzione dell'osservatorio regionale*

1. In attuazione anche dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, è istituito l'osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e degli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche.

2. L'osservatorio è finalizzato:

a) alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale;

b) alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme e sugli esiti degli appalti, delle concessioni e degli incarichi professionali;

c) alla pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno trimestrale, degli affidamenti di lavori di importo superiore a lire 100.000.000 da parte degli enti locali e di tutti gli altri enti pubblici indicando procedure di assegnazione dei lavori, ditte aggiudicatrici e subappaltatrici, importi contrattuali e di perizie di variante e suppletive, scadenze previste per l'ultimazione dei lavori.

3. Nel notiziario dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali indicando i nominativi dei professionisti, l'importo, la categoria delle opere e le fonti di finanziamento.

4. Nel notiziario dovranno essere contenute altresì tutte le informazioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

5. L'osservatorio pubblicherà inoltre un rapporto annuale individuando gli indici di concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali.

## Art. 7.

*Comunicazioni all'osservatorio*

1. Tutti gli enti locali e gli enti ed aziende regionali operanti nella regione sono tenuti a dare, entro cinque giorni, comunicazione all'osservatorio di quanto previsto all'articolo 6, commi 2 e 3, mediante un apposito modello che sarà predisposto dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

2. Dell'avvenuta comunicazione dovrà essere fatta menzione negli atti deliberativi a pena di decadenza dai finanziamenti regionali.

#### Art. 8.

##### *Funzionamento dell'osservatorio*

1. Al funzionamento dell'osservatorio regionale provvederà l'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

2. Il notiziario regionale sarà inviato direttamente agli enti locali, agli enti ed aziende regionali, alle organizzazioni delle categorie interessate, agli ordini professionali operanti nella regione ed al Ministero dei lavori pubblici, alla Prefettura e all'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità organizzata.

Tutti i dati in possesso dell'osservatorio sono pubblici e chiunque può pretendere visione e chiederne copia.

#### Art. 9.

1. Relativamente ai bandi tipo per licitazione private, appalti-concorsi e concessioni di costruzione e di gestione valgono le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 10.

##### *Criteri di aggiudicazione*

1. Per appalti di opere di importi inferiori a un milione di ECU, IVA esclusa, si applica il metodo di cui all'articolo 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con determinazione automatica delle «offerte anomale» mediante l'applicazione del dispositivo previsto dall'articolo 2-bis della legge 26 aprile 1989, n. 155.

Per appalti di opere superiori a un milione di ECU, IVA esclusa, si applica il metodo di cui all'articolo 24, primo comma, lettera a), n. 2, della legge 8 agosto 1977, n. 584, sempre con individuazione automatica delle «offerte anomale».

3. È possibile l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, solo in presenza di opere di particolare ed eccezionale interesse artistico o specialistico. In ogni caso, gli elementi di valutazione fissati in ordine decrescente di importanza, risultano così determinati: 1) prezzo offerto; 2) tempo di esecuzione; 3) valore tecnico dell'opera; 4) costo di gestione. All'elemento prezzo dovrà essere attribuito importanza prevalente rispetto a tutti gli altri elementi di valutazione.

4. Per gli appalti da aggiudicare col sistema di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ente appaltante dovrà avvalersi di una commissione che, tra i suoi componenti, preveda almeno:

a) un ingegnere o architetto scelto entro una terna indicata dalle Federazioni regionali dei rispettivi ordini professionali;

b) un professore universitario scelto entro una terna indicata dal Rettore di una delle Università calabresi;

c) un avvocato dello Stato designato dai competenti uffici distrettuali;

d) un esperto designato dalla Giunta regionale.

5. Qualora, trascorsi trenta giorni, le indicazioni richieste non siano pervenute, l'ente appaltante provvede direttamente alle nomine di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4.

#### Art. 11.

##### *La concessione*

1. È possibile il ricorso all'istituto della concessione solo quando la stessa si configuri come:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) concessione di servizi.

#### Art. 12.

##### *Concessione di costruzione e gestione.*

1. La concessione di costruzione e gestione prevede che il concessionario possa eseguire direttamente i lavori o appaltarli a terzi, e la controprestazione di tali lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

2. L'autorità aggiudicatrice che intenda stipulare un contratto di concessione deve pubblicare un bando di gara specificando:

a) l'oggetto della concessione, in maniera sufficientemente precisa, sulla base di un progetto di massima (progetto guida redatto da professionisti iscritti agli albi), per permettere una stima valida da parte degli imprenditori interessati;

b) le condizioni personali, tecniche e finanziarie che devono essere soddisfatte dai candidati;

c) i principali criteri che saranno adottati per attribuire le concessioni;

d) il termine per la presentazione delle candidature.

3. La concessione è disciplinata da una convenzione che, oltre a contenere tutti gli elementi negoziali dell'offerta, stabilisce:

a) contenuto, termine e modalità di realizzazione degli interventi;

b) contenuto e modalità di presentazione della progettazione esecutiva;

c) modalità di approvazione degli atti tecnici da parte del concedente;

d) modalità di esecuzione dell'opera affidata;

e) modalità di controllo e collaudo, anche in corso d'opera, dell'esecuzione dei lavori.

4. L'autorità aggiudicatrice, per la valutazione delle offerte, si avvarrà di una commissione esaminatrice costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5.

#### Art. 13.

##### *Concessione di servizi*

1. La concessione di servizi prevede che il concessionario non esegua direttamente i lavori, ma si limiti a svolgere in nome e per conto dell'ente concedente una serie di attività tecniche, professionali, legali, amministrative e burocratiche, tra cui anche quella di stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dalla legge del 23 novembre 1939, n. 1815.

Il concessionario ha l'obbligo di appaltare a terzi le opere da eseguire, secondo quanto previsto dalla presente legge e sempre nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

La concessione di servizi è possibile quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) la complessità e l'entità del programma delle attività e delle realizzazioni da eseguire, come la redazione integrata di progetti di massima e/o di progetti esecutivi, comprendenti unitariamente studi di fattibilità, di impatto ambientale e redditività economica, l'esecuzione di rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici, ecc.;

b) il dimensionamento insufficiente della struttura tecnico-amministrativa dell'ente concedente per affrontare la complessità e l'entità del programma di cui alla precedente lettera a).

4. La concessione di servizi è affidata con provvedimento motivato, previo avviso pubblico ed esame delle proposte-offerte valutate da parte di una apposita commissione costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5.

5. In ogni caso e fino a nuove disposizioni normative le progettazioni e direzioni dei lavori dovranno essere eseguite nel rispetto degli ordinamenti professionali di categoria da professionisti regolarmente iscritti agli albi.

6. Il rapporto di concessione di servizi dovrà essere disciplinato da apposita convenzione contenente, fra l'altro, le proposte-offerte presentate.

#### Art. 14.

##### *Pubblicità*

1. Per l'appalto di lavori di importo fino ad un milione di ECU, IVA esclusa, la pubblicità dei bandi di gara deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. Per l'appalto di lavori di importo superiore ad un milione di ECU, IVA esclusa, la pubblicità dei bandi di gara deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

3. Per le concessioni di costruzione e gestione e per le concessioni di servizi valgono le stesse forme di pubblicità previste ai commi 1 e 2.

4. Gli enti appaltanti, indipendentemente dalla osservanza delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, sono obbligati a rimettere alla Prefettura competente per territorio l'avviso di gara relativo ai lavori da appaltare, per qualsiasi importo a base d'asta.

## Art. 15.

*Gare di appalto e concessioni - Procedure*

1. Le procedure per gare di appalto, concessioni di costruzione e gestione e concessione di servizi possono essere aperte, distrette e negoziate:

a) le «procedure aperte» sono le procedure nazionali in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

b) le «procedure ristrette» sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

c) le «procedure negoziate» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono sempre seguire le «procedure aperte o ristrette» tranne in casi espressamente previsti dalla vigente normativa nazionale e dalla direttiva CEE n. 440/89.

In ogni caso il ricorso alle «procedure negoziate» deve essere motivato negli atti deliberativi a pena di nullità degli atti stessi.

3. Per ciascun appalto o concessione le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di scelta dei concorrenti, compilano un verbale in cui devono figurare almeno:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto ed il valore dell'appalto o concessione;

b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto.

4. Per ciascun appalto o concessione aggiudicati le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di espletamento di gara, compilano un verbale in cui devono figurare almeno:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto ed il valore dell'appalto o concessione;

b) i nomi dei candidati invitati a partecipare alla gara;

c) i nomi dei partecipanti che hanno presentato offerte;

d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi.

5. I verbali di cui ai commi 3 e 4 sono pubblici e chiunque può prenderne visione e chiederne copia.

## Art. 16.

*Incarichi professionali - Divieti*

1. Non è consentito il ricorso a concessioni di servizi o l'affidamento di incarichi professionali se l'opera da realizzare non sia stata già ammessa a finanziamento.

2. La disposizione del comma 1 si estende alle procedure relative ad opere pubbliche che richiedono l'approvazione della Regione per l'accesso al finanziamento con eccezione dei casi in cui leggi nazionali o comunitarie prevedano espressamente la presentazione di progetti esecutivi.

3. Per l'affidamento di incarichi professionali per la realizzazione di opere complesse e che si prestano a più soluzioni progettuali si fa ricorso, previo avviso pubblico, ad un concorso di idee con la presentazione di proposte-offerte. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice si avvarrà di una commissione costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5.

## Art. 17.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme contenute nella vigente legislazione regionale e nazionale, nonché nelle direttive comunitarie esistenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 11 marzo 1991

OLIVO

91R0214

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 8.

**Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 22 giugno 1990, n. 118, relativo al prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per gli uffici della Corte dei conti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 2 del 19 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 1990, n. 118, concernente il prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04024, relativo a «Spese per la sistemazione, l'adattamento, la manutenzione di locali e di impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento e per il gas», dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, 15 gennaio 1991

FLORIS

91R0202

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. 9.

**Misure straordinarie per il reclutamento di personale da destinare agli uffici dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 3 del 24 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Concorsi pubblici riservati*

1. Al fine di sopperire alla carenza di personale necessario per il funzionamento degli uffici dei Comitati di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, in via eccezionale e per una volta soltanto, in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, pubblici concorsi riservati per la copertura dei posti della dotazione organica del ruolo unico regionale istituiti, nelle qualifiche funzionali settima, sesta, quinta e quarta; dal successivo articolo 7, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I concorsi pubblici di cui al precedente comma sono riservati:

a) agli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni che al 31 dicembre 1990 abbiano prestato servizio presso gli uffici dei Comitati di controllo, in posizione di comando, per almeno tre mesi ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1985, n. 20 e 10 luglio 1986, n. 46;

b) ai segretari comunali di ruolo ed agli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano in possesso di almeno cinque anni di anzianità riconosciuta nella posizione funzionale di appartenenza, nonché dei requisiti generali e del titolo di studio prescritti dall'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, fatta eccezione per i limiti di età.

3. I concorsi pubblici riservati si svolgono preliminarmente per gli impiegati di cui alla lettera a) del precedente secondo comma e successivamente, esaurite le predette operazioni concorsuali, per i segretari comunali e gli impiegati di cui alla lettera b) del medesimo comma.

4. I concorsi pubblici riservati di cui ai precedenti commi sono indetti per qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti, secondo l'ordinamento introdotto dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sopresse fasce e qualifiche funzionali individuate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 16.

5. I concorsi stessi si svolgono per titoli ed esami, consistenti in un colloquio nelle materie indicate nei predetti articoli dalla legge regionale n. 16 del 1981. Per la valutazione dei candidati, le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 50 punti ripartiti come in appresso:

30 punti per i titoli di servizio, riferiti alla anzianità complessivamente riconosciuta, ai fini giuridici, nella posizione funzionale rivestita presso l'amministrazione di appartenenza;

20 punti per la prova di esame.

6. Per l'espletamento dei concorsi pubblici riservati, la ripartizione dei posti per profilo professionale nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica funzionale di cui al successivo articolo 7, avuto riguardo alle esigenze di personale degli uffici dei Comitati di controllo individuate con il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 1986, n. 6, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse in ordine alla graduazione della valutazione dei titoli nell'ambito dei punteggi a disposizione, nonché ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria di merito, ed ogni altra specificazione necessaria, sono eccezionalmente disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

#### Art. 2.

##### *Indizione dei concorsi*

1. I concorsi di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 1, sono indetti con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi di cui alla predetta lettera a).

#### Art. 3.

##### *Trattamento economico*

1. Al personale assunto nel ruolo unico regionale a norma dell'articolo 1, compete il trattamento economico di cui al punto 5.2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Giunta

regionale 5 dicembre 1986, n. 193, con le modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, nonché, quale salario di anzianità, ai sensi del punto 5.3 del predetto decreto n. 193, l'emolumento corrisposto dagli enti di provenienza a uguale o corrispondente titolo.

2. Qualora il trattamento economico annuale in godimento presso l'ente di provenienza all'atto della assunzione sia superiore, in ragione di anno, a quello determinato ai sensi del primo comma, con esclusione del salario di anzianità, l'eccezione è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale prevista dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente secondo comma, il trattamento economico in godimento deve intendersi costituito dagli elementi della retribuzione annua lorda aventi la stessa natura di quelli indicati nella disposizione di cui al primo comma, nonché le integrazioni o indennità comunque denominate, purché pensionabili, ad eccezione degli Istituti corrispondenti al salario di anzianità.

#### Art. 4.

##### *Anzianità giuridica*

1. Il servizio prestato dal personale di cui al precedente articolo 1, alle dipendenze dell'ente di provenienza, è valutato ai fini giuridici, secondo la disposizione di cui al punto 5.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193.

#### Art. 5.

##### *Trattamento previdenziale e pensionistico*

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale di cui all'articolo 1, presso il Fondo per l'integrazione del trattamento della quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

2. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il medesimo personale è iscritto, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

#### Art. 6.

##### *Passaggio ai ruoli regionali di personale distaccato*

1. Il personale degli enti strumentali della regione che all'entrata in vigore della presente legge sia distaccato ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso gli organi di controllo sugli atti degli enti locali, può chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo un anno di servizio prestato presso tali organi in posizione di distacco.

2. La domanda di passaggio deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi che decorre dalla data di compimento del periodo di servizio di cui al primo comma. Qualora lo stesso periodo si sia compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine decorre da tale ultima data.

3. L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini previsti dal precedente comma.

4. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

5. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronuncia affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico, nella medesima qualifica funzionale, con il profilo professionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza.

6. L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico in sede di applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, è riconosciuta per intero ai fini giuridici ed economici.

7. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l'iscrizione del personale inquadrato a norma del presente articolo, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

8. Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

#### Art. 7.

##### *Incremento della dotazione organica*

1. Ai fini previsti dall'articolo 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- settima qualifica funzionale: 13 posti;
- sesta qualifica funzionale: 31 posti;
- quinta qualifica funzionale: 22 posti;
- quarta qualifica funzionale: 28 posti.

2. Il numero delle unità di personale che l'Amministrazione regionale può acquisire in posizione di comando ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 46, è ridotto, per ciascuna fascia funzionale, in correlazione delle unità che vengono inquadrare nelle corrispondenti qualifiche funzionali a norma dell'articolo 1, intendendosi tale corrispondenza determinata dalla tabella A allegata alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

#### Art. 8.

##### *Divieto di mobilità*

1. Il personale assunto e quello inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge è assegnato, per un periodo non inferiore a cinque anni decorrente dalla data dell'inquadramento, alle sedi di servizio degli organi di controllo sugli atti degli enti locali e, nello stesso periodo, non può essere trasferito ad altri uffici dell'Amministrazione regionale, né collocato in posizione di comando o distacco presso altri enti.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 3.865.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 2.575.000.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 del bilancio 1990 terranno conto rispettivamente delle seguenti nuove spese: 2.065.000.000, 860.000.000, 400.000.000, 280.000.000 e 260.000.000.

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, 23 gennaio 1991

FLORIS

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

### Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1990, n. 17.

Regolamento per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva in attuazione della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 ottobre 1990)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4070 del 10 luglio 1990;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Determinazione dei comparti*

1. I dipendenti della provincia autonoma di Bolzano e degli enti, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della stessa, sono raggruppati nei seguenti tre comparti per la contrattazione collettiva e la stipulazione degli accordi sindacali:

- a) comparto dei dipendenti dell'amministrazione provinciale;
- b) comparto dei dipendenti dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata;
- c) comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo.

#### Art. 2.

##### *Comparto dei dipendenti dell'amministrazione provinciale*

1. Il comparto dei dipendenti dell'amministrazione provinciale comprende:

- a) i dipendenti della provincia autonoma di Bolzano;
- b) i dipendenti degli enti provinciali, esclusi gli enti indicati alle lettere b) e c) dell'art. 1 del presente accordo.

2. La composizione della delegazione dell'amministrazione provinciale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative viene stabilita ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.

#### Art. 3.

##### *Comparto dei dipendenti dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano*

1. Il comparto dei dipendenti dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata comprende i dipendenti dell'istituto medesimo.

2. La composizione della delegazione dell'istituto e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.

#### Art. 4.

##### *Comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo*

1. Il comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo comprende i dipendenti delle aziende medesime di cui alla legge provinciale del 7 agosto 1984, n. 7.

2. La composizione delle delegazioni dell'Unione delle organizzazioni turistiche (LVS) e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.

## Art. 5.

*Procedure di stipulazione degli accordi*

1. Si applicano le norme procedurali di cui alla legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.

2. Presupposto per la stipulazione degli accordi di comparto è l'accordo intercompartimentale di cui all'art. 5 della legge provinciale del 13 marzo 1990, n. 6.

## Art. 6.

*Disciplina transitoria per il periodo contrattuale 1988-1990*

1. Per il periodo contrattuale 1988-1990 non si procede alla stipulazione di un accordo intercompartimentale. Gli accordi concernenti i comparti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 del presente accordo sono da sottoporre, prima della definitiva sottoscrizione, all'esame preventivo della Giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 agosto 1990

*Il vice presidente della giunta provinciale*  
SAURER

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990*  
Registro n. 17, foglio n. 130

91R0216

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1990, n. 18.

**Sostituzione degli articoli 8 e 25 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 ottobre 1990)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4318 del 16 luglio 1990;

Decreta:

## Art. 1.

L'art. 8 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 16 del 1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *Classificazione dei beni.* — 1. Tutti i beni mobili inclusi nell'inventario generale sono distinti nelle seguenti categorie:

Categoria I - mobili, arredi, macchine per scrivere, calcolatrici, utensili d'ufficio, suppellettili ed arredi domestici, ecc.;

Categoria II - biblioteche (collezioni di leggi, regolamenti, decreti, ecc.);

Categoria III - macchine; macchinario agricolo, strumenti, attrezzature edili e per manutenzione, oggetti di uso particolare;

Categoria IV - armi (compresi accessori);

Categoria V - autoveicoli, motoveicoli, natanti ed altri beni mobili iscritti in pubblici registri;

Categoria VI - musei e collezioni;

Categoria VII - beni di carattere artistico e storico (quadri, stampe, sculture, ecc.);

Categoria VIII - apparecchiature mediche, strumenti ed altri beni tecnico-scientifici in dotazione ai presidi e servizi sanitari;

Categoria IX - mezzi didattici, macchine, strumenti ed altri beni mobili per uso didattico.

## Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 16 del 1987 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Per l'espletamento delle sue funzioni il consegnatario di beni immobili costituenti sede di uffici provinciali si avvale del personale assegnato al servizio a cui il medesimo è preposto. Di ogni singola unità immobiliare è, di regola, nominato consegnatario il funzionario più elevato di grado presente nell'edificio ovvero, in caso di funzionari parigrado, quello più anziano di servizio».

Il presente decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 agosto 1990

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990*  
Registro n. 17, foglio n. 125

91R0217

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19.

**Regolamento d'esecuzione degli articoli 22, 23, 24 e 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41: «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro».**

*(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 16 ottobre 1990)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 22, 23, 24 e 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41: «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2955 del 21 maggio 1990, concernente l'approvazione del regolamento d'esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

#### Articolo unico

È emanato l'allegato regolamento d'esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41: «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 agosto 1990

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990*  
Registro n. 17, foglio n. 124

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE: «ELENCO PROVINCIALE DEGLI ESPERTI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO»**

**Art. 1.**

*Inserzione nell'elenco*

1. Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti della sicurezza del lavoro devono superare un esame teorico-pratico, sostenendo una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie, riferite alle attribuzioni del grado richiesto:

- a) elementi di diritto del lavoro;
- b) nozioni fondamentali sulla legislazione relativa alla tutela tecnica del lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, e medicina del lavoro);
- c) principali norme tecniche sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza delle macchine e degli impianti, comprese le disposizioni con contenuto di sicurezza del Cef o del VDE, le direttive CEE e le norme UNI in materia.

2. La domanda di ammissione all'esame di esperto della sicurezza del lavoro, conforme all'allegato A del presente regolamento, va presentata all'ufficio sicurezza del lavoro, corredata dalla certificazione di effettuata pratica di almeno 2 anni nel campo della sicurezza nel settore privato o pubblico, o di aver occupato per il medesimo periodo posizioni di responsabilità in attività industriali, artigianali o agricole.

Il candidato deve dimostrare all'atto della domanda il possesso del titolo di studio richiesto. La domanda di ammissione all'esame può essere inoltrata in ogni momento; le sessioni di esame sono fissate dal presidente della commissione esaminatrice, tenuto conto del numero delle domande pervenute.

3. Per consentire l'idoneità all'iscrizione nell'elenco degli esperti della sicurezza del lavoro, il candidato deve riportare per ciascuna prova di esame una votazione non inferiore a 30/50; ciascun commissario assegna al candidato, per ogni prova, fino a 10 punti.

4. L'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza del lavoro è disposta dall'Assessore provinciale competente per i candidati che abbiano superato l'esame di cui ai commi 1 e 2.

5. L'iscrizione nell'elenco è disposta altresì dall'Assessore provinciale competente, su domanda degli interessati, per coloro che abbiano i requisiti di cui al comma 5, dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1988, n. 41 e abbiano inoltrato la domanda entro il termine prescritto.

**Art. 2.**

*Attribuzioni degli esperti della sicurezza del lavoro*

1. Gli esperti della sicurezza del lavoro hanno il compito di coadiuvare il datore di lavoro nelle problematiche attinenti alla sicurezza del lavoro, compresa la configurazione ergonomica corretta del posto di lavoro. Essi in particolare:

a) consigliano il datore di lavoro e le persone comunque responsabili della tutela del lavoro e della prevenzione degli infortuni:

1) sulla progettazione, esecuzione e manutenzione degli impianti aziendali e delle attrezzature e impianti a destinazione e sanitaria;

2) sull'acquisizione di mezzi tecnici di lavoro e sulla introduzione di procedimenti e di sostanze di lavorazione;

3) sulla scelta e sulla sperimentazione dei mezzi personali di protezione;

4) sulla configurazione di posti e dell'ambiente di lavoro, dello svolgimento del lavoro e su tutte le problematiche dell'ergonomia;

b) controllano dal punto di vista della sicurezza, gli impianti produttivi ed i mezzi tecnici di lavoro, specialmente prima della loro messa in esercizio, nonché i procedimenti produttivi specialmente prima della loro introduzione;

c) vigilano sul rispetto della normativa a tutela del lavoro e della prevenzione degli infortuni ed in particolare:

1) accedono ai posti di lavoro a intervalli regolari e comunicano al datore di lavoro o alla persona responsabile per la tutela del lavoro e la prevenzione degli infortuni, le deficienze riscontrate, e propongono i provvedimenti per l'eliminazione delle stesse, e agiscono per la realizzazione dei relativi provvedimenti;

2) richiamano l'attenzione sull'utilizzazione dei mezzi personali di protezione;

3) studiano le cause degli infortuni sul lavoro, elaborano e quantificano i risultati dello studio, e propongono al datore del lavoro i provvedimenti per la prevenzione di simili infortuni;

d) agiscono affinché tutti i lavoratori dell'azienda si comportino conformemente alle esigenze della tutela del lavoro e della prevenzione degli infortuni, informando in special modo i lavoratori sui rischi di infortunio e per la salute cui essi sono esposti durante il lavoro, e sui mezzi ed i provvedimenti per proteggersi da tali rischi;

e) collaborano nell'istruzione degli incaricati della sicurezza del lavoro.

2. Gli esperti della sicurezza del lavoro di primo grado sono autorizzati ad:

a) eseguire tutte le verifiche a macchine, impianti e apparecchi, previste dalla norme di prevenzione degli infortuni o da altre norme di sicurezza: tali verifiche hanno valore a tutti gli effetti di legge;

b) effettuare le verifiche a macchine, impianti e apparecchi, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, qualora gli uffici provinciali competenti non le abbiano già eseguite entro i termini di scadenza;

c) assistere, o per sua delega rappresentare, il datore di lavoro o il legale rappresentante dell'azienda nei ricorsi e nelle trattative con gli uffici e con gli organi di vigilanza in materia di tutela del lavoro;

d) esercitare i compiti di esperto della sicurezza in aziende di ogni grandezza e di ogni classe di pericolo.

3. Gli esperti della sicurezza del lavoro di secondo grado sono autorizzati ad:

a) eseguire le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi previste dalle norme di prevenzione degli infortuni od a altre norme di sicurezza, che presuppongono il grado di istruzione secondaria; tali verifiche hanno valore a tutti gli effetti di legge;

b) effettuare le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 qualora gli uffici provinciali competenti non le abbiano già eseguite entro il termine di scadenza;

c) assistere o per sua delega rappresentare, il datore di lavoro, il legale rappresentante dell'azienda nei ricorsi e nelle trattative con gli uffici pubblici e con gli organi di vigilanza in materia di tutela del lavoro;

d) esercitare i compiti di esperto della sicurezza in aziende di ogni grandezza, se non vi sono rischi particolari, oppure in aziende con numero di dipendenti non superiore a 1600 se vi sono rischi specifici.

4. Gli esperti della sicurezza del lavoro di terzo grado sono autorizzati ad:

a) eseguire le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi, previste dalle norme di prevenzione degli infortuni od a altre norme di sicurezza, per le quali non è richiesto il grado di istruzione secondaria, né universitario; tali verifiche hanno valore a tutti gli effetti di legge;

b) effettuare le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 qualora gli uffici provinciali competenti non le abbiano già eseguite entro i termini di scadenza;

c) esercitare i compiti di esperto della sicurezza in aziende di ogni grandezza, se non vi sono rischi particolari, in aziende con non più di 50 dipendenti se vi sono rischi specifici.

5. Le verifiche di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere effettuate secondo le procedure di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1959, nonché secondo le istruzioni tecniche degli uffici provinciali competenti. I verbali di verifica devono essere conformi ai modelli allegati sotto C), D), E), F), G), H) e I) al presente regolamento.

6. Gli esperti della sicurezza, nell'esercizio del loro compito di promozione, di ricerca, di elaborazione e di attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni e di tutela del lavoro, hanno facoltà di consultare i lavoratori, o le loro rappresentanze sindacali, al fine di raccogliergli le osservazioni, le indicazioni e le proposte.

7. Gli esperti della sicurezza, a richiesta dei lavoratori, o delle loro rappresentanze sindacali o aziendali, forniscono informazioni circa la norma di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché circa le norme tecniche specifiche con contenuto di sicurezza.

## Art. 3.

*Impiego degli esperti della sicurezza  
premi per le ditte*

1. Al fine di rendere noto ai lavoratori dell'azienda l'impiego di esperti della sicurezza del lavoro, il datore di lavoro deve esporre in luogo accessibile e visibile a tutti i lavoratori, il nome ed il tempo di impiego degli esperti della sicurezza. Il datore di lavoro deve altresì comunicare tempestivamente il nominativo ed i tempi di impiego degli esperti della sicurezza all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, che può in ogni momento disporre controlli circa l'effettiva ed esclusiva applicazione degli esperti della sicurezza nei compiti di cui all'art. 2, nei periodi di tempo indicati.

2. Se nel corso dei controlli disposti dall'ufficio sicurezza del lavoro, o delle normali ispezioni di prevenzione degli infortuni, viene accertato che le modalità ed i tempi di impiego degli esperti della sicurezza del lavoro non corrispondono alle comunicazioni fatte dalla ditta all'ufficio sicurezza del lavoro o a quelle espresse in azienda, il direttore dell'ufficio medesimo propone l'esclusione della ditta dal premio previsto dall'art. 24, comma 3, della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, per l'anno solare di riferimento. La ditta può fare pervenire all'ufficio proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione delle irregolarità accertate.

3. Le assegnazioni del premio alle aziende sono disposte dall'assessore provinciale competente in materia, secondo i limiti annualmente fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Le domande per la concessione del premio, con la relativa documentazione, sono inoltrate all'ufficio sicurezza del lavoro, con le modalità ed entro i termini dal medesimo indicati alle ditte richiedenti.

(Omissis).

91R0218

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 agosto 1990, n. 20.

**Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 23 aprile 1982, n. 9, concernente: «Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 ottobre 1990)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4751 del 6 agosto 1990;

Decreta:

#### Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 aprile 1982, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Sulla base dell'esito dell'esame, l'assessore provinciale competente in materia rilascia il diploma di fine apprendistato o — per le attività artigiane — il diploma di lavorante artigiano».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 agosto 1990

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990  
Registro n. 17, foglio n. 131

91R0219

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 agosto 1990, n. 21.

**Attribuzione all'ufficio tecnica della sicurezza dei compiti relativi all'attuazione delle direttive numero 84/528/CEE e numero 86/312/CEE.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 ottobre 1990)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4967 del 10 luglio 1990;

Decreta:

#### Art. 1.

Tra i compiti dell'ufficio tecnica della sicurezza, come individuati al punto 193 dell'allegato a) alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, rientra anche il controllo di conformità degli apparecchi di sollevamento, già omologati secondo le modalità previste dalle direttive n. 84/528/CEE e n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE e successive integrazioni, per verificarne la rispondenza di fabbricazione al tipo approvato.

#### Art. 2.

L'ufficio tecnica della sicurezza provvede al rilascio dell'attestato di immatricolazione degli apparecchi di sollevamento di cui all'art. 1.

#### Art. 3.

L'ufficio tecnica della sicurezza provvede, mediante propri funzionari tecnici, ad eseguire sugli apparecchi di sollevamento di cui all'art. 1 tutte le prove, i controlli e le verifiche utili ai fini della sicurezza degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 agosto 1990

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990  
Registro n. 17, foglio n. 128

91R0220

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 agosto 1990, n. 22.

**Modifica del testo unico delle leggi provinciali sulle agevolazioni finanziarie al settore industriale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 16 ottobre 1990)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 424 del 10 luglio 1990;

Decreta:

È emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto la modifica al «Testo unico delle leggi provinciali sul agevolazioni finanziarie al settore industriale».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 agosto 1990.

**DURNWALDER**

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990  
Registro n. 17, foglio n. 51

Il comma 6 dell'art. 17 è sostituito dal seguente (art. 19 comma 14 della legge provinciale n. 8 dell'11 aprile 1990):

6. Le imprese assegnatarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere un rapporto superficie/addetto non superiore a 300 mq; per le segherie, le imprese di costruzione e di trattamento e lavorazione di materiali inerti un rapporto superficie/addetto non superiore ai 1000 mq;

b) nelle zone produttive di interesse provinciale avere un livello occupazionale di almeno 20 addetti, ridotto a 10 per le imprese artigiane e commerciali, da raggiungersi dopo 3 anni dalla data di assegnazione delle aree.

All'art. 17 è aggiunto il seguente comma 10 (art. 19 comma 15, punto 6 della legge provinciale n. 8 dell'11 aprile 1990):

10. L'agevolazione di cui all'art. 18 comma 1 del presente testo unico può essere concessa anche alle imprese assegnatarie — in base all'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche — di area non agevolata, in zone produttive di interesse provinciale. Sono ammesse all'agevolazione anche le domande presentate dopo il 12 febbraio 1986.

Il comma 7 dell'art. 18 è sostituito dal seguente (art. 19 comma 16 della legge provinciale n. 8 dell'11 aprile 1990):

7. La liquidazione viene disposta, con provvedimento dell'assessore competente in materia, dopo l'accertamento dell'acquisizione dei terreni e dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rispettivamente dopo l'accertamento dell'esecuzione delle opere ammesse a contributo.

All'art. 18 comma 9 lettera a) vengono soppresse le parole «l'impegno finanziario» (articolo 19 comma 17 della legge provinciale n. 8 dell'11 aprile 1990).

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma 11 (art. 19 comma 15, punto 5 legge provinciale n. 8 dell'11 aprile 1990):

11. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere concessa anche alle imprese che acquistano e/o apprestano terreni a scopo produttivo ubicati non in zone per insediamenti produttivi, purché i relativi progetti siano conformi ai piani urbanistici. In tal caso la liquidazione viene disposta dopo l'accertamento dell'acquisto del terreno e/o della regolare esecuzione delle opere di apprestamento ammesse a contributo. All'agevolazione possono essere ammesse anche le domande presentate dopo il 18 agosto 1987.

All'art. 39 è inserito il seguente comma 6 (art. 19 comma 3 della legge provinciale n. 8 dell'11 aprile 1990):

6. I contributi di cui al comma 5 possono essere erogati anche ai residenti nella provincia che frequentano dei corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o di specializzazione professionale svolti nel territorio provinciale.

DIR0221

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 23.

Modifiche al regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1 e del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, n. 45 del 2 ottobre 1990)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4168 del 10 luglio 1990 concernente l'approvazione delle modifiche al regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi

provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decrèta:

Articolo unico

1. Sono emanate le allegate modifiche al regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52 del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 settembre 1990

**DURNWALDER**

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990  
Registro n. 17, foglio n. 126

Modifiche al regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26.

Art. 1.

1. L'art. 7 del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Realizzazione di volume interrato nel verde agricolo

1. Nel verde agricolo comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all'edificio esistente nell'ambito dell'area di pertinenza determinata in misura pari al quintuplo della superficie coperta dell'edificio stesso. Le rampe di accesso non devono superare la larghezza di metri 5».

Art. 2.

1. L'art. 35 del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Recupero di sottotetti esistenti

1. In caso di recupero per abitazioni dei sottotetti esistenti possono essere realizzati abbaini in eccedenza alla cubatura esistente allo scopo di consentire l'aerazione dei vani recuperati, nella misura minima richiesta dal comma 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione concernente gli standard in materia di igiene e sanità, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22. Ciò vale senza pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale e monumentale. In deroga alle norme sulle distanze previste dai piani urbanistici comunali gli abbaini possono essere realizzati osservando le distanze di cui all'art. 873 e seguenti del codice civile».

91R0222

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24.**

**Regolamento di esecuzione: «Posti di laboratorio collocati in aziende».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 ottobre 1990)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto l'art. 7, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4410 del 23 luglio 1990;

Decreta:

È emanato l'accluso regolamento di esecuzione «Posti di laboratorio collocati in aziende» che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 settembre 1990

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990  
Registro n. 17, foglio n. 127*

Regolamento di esecuzione dell'art. 10, comma 10, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, concernente i posti di laboratorio collocati in aziende.

**Art. 1.**

*Requisiti*

1. L'azienda, pubblica o privata, è idonea ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 7, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, se può assicurare al portatore di handicap le seguenti occasioni:

- a) possibilità di svolgere mansioni elementari;
- b) convivenza attiva con altri lavoratori o collaboratori familiari;
- c) adeguato orario di lavoro, ritmo lavorativo e salubrità ambientale;
- d) idonee misure di prevenzione di infortuni e di malattie professionali;
- e) mobilità interna.

**Art. 2.**

*Forme di appoggio e di consulenza tecnica e pedagogica*

1. Il centro sociale, attraverso i suoi operatori:

- a) individua, in collaborazione con l'azienda, le mansioni e le attività idonee da assegnare al portatore di handicap;
- b) segue il portatore di handicap nel primo periodo sul posto di lavoro e lo visita periodicamente presso l'azienda;
- c) offre consulenza pedagogica in relazione al comportamento lavorativo, relazionale e in situazioni critiche;
- d) in collaborazione con l'azienda presta consulenza tecnica adeguata alle capacità del portatore di handicap e alle richieste aziendali;
- e) si avvale, ove lo ritenga necessario, della consulenza di altri servizi psico-medico-pedagogici e sociali presenti nel territorio.

**Art. 3.**

*Modalità di vigilanza*

1. Il centro sociale esercita la vigilanza sull'osservanza delle condizioni concordate nelle convenzioni di affidamento dei posti di laboratorio collocati in aziende.

2. In particolare il centro sociale vigila:

- a) sulla permanenza dei requisiti richiesti all'azienda;
- b) sulla permanenza dei requisiti del portatore di handicap per il diritto all'assistenza nella forma dell'art. 10 della legge provinciale n. 20 del 1988, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge provinciale n. 42 del 1988 e dall'art. 7 della legge provinciale n. 56 del 1988;
- c) sulla presenza delle caratteristiche riabilitative dell'attività svolta, onde evitare l'instaurarsi di rapporti di lavoro irregolari.

**Art. 4.**

*Convenzioni di affidamento*

1. Le convenzioni di affidamento di cui all'art. 10, comma 9, della legge provinciale n. 20 del 1983, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge provinciale n. 42 del 1988 e dall'art. 7 della legge provinciale n. 56 del 1988, vengono stipulate secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

**91R0223**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 ottobre 1990, n. 26.**

**Modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 concernente: «Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 20 novembre 1990)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4887 del 22 agosto 1990;

Decreta:

Di sostituire il secondo comma dell'art. 8 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 aprile 1988, n. 10, come segue:

«2. Hanno diritto al permesso d'ospite coloro che non possiedono alcun permesso annuale, ma sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, sesto comma, della legge e sono residenti da almeno cinque anni o sono stati residenti per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio compreso nella riserva di diritto per la quale chiedono il permesso d'ospite, purché risiedano per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o siano riportati all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE)».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 ottobre 1990

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1990  
Registro n. 20, foglio n. 167*

**91R0224**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 0709/Pres.

**Regolamento dell'orario di lavoro del personale del C.F.R. in servizio presso le stazioni forestali.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 marzo 1991)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 54 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Ritenuto opportuno, alla luce della peculiarità di strutturazione dell'orario di lavoro del personale del C.F.R. in servizio presso le stazioni forestali, predisporre un provvedimento che, fermi restando i principi generali stabiliti in materia di orario di lavoro della normativa regionale vigente, disciplina in modo puntuale gli aspetti connessi e conseguenti alla suddetta peculiare strutturazione;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 29 marzo 1990;

Visto il verbale della seduta del giorno 17 maggio 1990 del Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali;

Visti gli accordi raggiunti con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2986 del giorno 13 giugno 1990, così come modificata dalla deliberazione n. 6206 del giorno 23 novembre 1990;

Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia;

#### Decreta

È emanato l'allegato «Regolamento dell'orario di lavoro del personale del C.F.R. in servizio presso le stazioni forestali», che del presente decreto costituisce parte integrante.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Trieste, 14 dicembre 1990

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 febbraio 1991  
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 5, foglio 85

Regolamento dell'orario di lavoro del personale del C.F.R. in servizio presso le stazioni forestali

#### Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica al solo personale del Corpo forestale regionale in servizio presso le stazioni forestali.

#### Art. 2.

1. L'orario di lavoro settimanale è strutturato, come per il restante personale regionale, su cinque giornate lavorative; non trova applicazione l'istituto della flessibilità.

2. Al personale spettano, settimanalmente, due giornate di riposo da usufruire, salvo particolari esigenze di servizio, in un'unica soluzione.

#### Art. 3.

1. Le giornate festive mensili vanno fruiti, compatibilmente con le esigenze di servizio opportuna rotazione tra tutto il personale assegnato alle rispettive stazioni forestali.

#### Art. 4.

1. L'orario preventivato giornaliero dovrà essere articolato, tenuto conto delle esigenze di servizio, in modo tale di risultare comunque non inferiore a cinque ore e non superiore a otto prorogabili di ulteriori due ore per l'espletamento di particolari attività da svolgere in zone disagiate o comunque distanti dalla sede dell'ufficio.

2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, il personale può essere utilizzato in modo da garantire il servizio lungo l'intero arco delle ventiquattrore giornaliere.

3. Il responsabile della stazione forestale o il suo sostituto, predispongono l'orario di lavoro giornaliero annotandolo sul registro di servizio d'istituto; eventuali variazioni d'orario possono essere apportate solo per motivate esigenze di servizio o gravi motivi personali.

4. Le date dei riposi settimanali, dei turni antincendio nonché dei servizi notturni, devono essere fissate, di norma, entro la settimana precedente, tenendo conto anche delle esigenze del personale, e portate a conoscenza del personale medesimo.

5. Il personale ha diritto di essere informato sull'orario da effettuare nel successivo giorno di lavoro quando rientra dal servizio precedente ovvero, in presenza di particolari esigenze e previa motivata richiesta, con almeno tre giorni di anticipo.

#### Art. 5.

1. Quando l'orario di lavoro giornaliero risulta strutturato in più turni, il personale ha diritto ad usufruire di una sosta preventivata per la consumazione del pasto di durata non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore.

2. Solamente a fronte di motivate esigenze di servizio l'orario di lavoro potrà essere articolato, da parte del responsabile della stazione forestale o dal suo sostituto, in due turni, non inferiori ognuno alle tre ore, separati da una sosta superiore alle due ore.

#### Art. 6.

1. Qualora le esigenze di servizio richiedano l'osservanza di un orario di lavoro continuativo, tale da comportare l'obbligo di presenza costante sul luogo di lavoro per un periodo superiore alle sei ore, l'orario medesimo viene conteggiato per intero.

#### Art. 7.

1. In caso di effettuazione di lavoro straordinario, inteso quale periodo eccedente l'orario preventivato, trova applicazione la disciplina prevista dalla normativa vigente per il restante personale regionale.

#### Art. 8.

1. Il personale di cui al presente regolamento dovrà comunque garantire il proprio intervento, anche eccedendo il normale orario di servizio già prefissato, qualora lo richiedano imprevedibili e non prorogabili esigenze connesse alla propria qualifica.

2. Quando si verificano le particolari circostanze di cui al comma 1, si dovrà successivamente provvedere ad un'apposita formale autorizzazione a sanatoria, a cura del responsabile del rispettivo ispettorato ripartimentale, previa acquisizione di adeguata documentazione probatoria.

#### Art. 9.

1. Fermi restando gli accordi in materia di orario per la effettuazione dei servizi di prevenzione ed intervento su incendi boschivi in attuazione del Piano triennale antincendio, gli uffici di livello superiore alla stazione potranno richiedere, nelle situazioni di emergenza o di eccezionale gravità non preventivabili, l'effettuazione di particolari servizi od orari di lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 9 del regolamento del Corpo forestale e previa comunicazione alle rappresentanze sindacali.

2. Quando l'effettuazione dei servizi o degli orari di cui al comma 1, rivesta carattere di continuità o comunque debba protrarsi per un periodo superiore ai dieci giorni consecutivi, le rappresentanze sindacali, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere all'amministrazione regionale di procedere previo raggiungimento di uno specifico accordo.

#### Art. 10.

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, possono essere derogate solamente a fronte di particolari esigenze connesse con gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi o qualora vi siano di emergenza dichiarati tali ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

BIASUTTI

91R0229

---

## RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

---

### AVVISI DI RETTIFICA

---

Comunicato relativo alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 7 gennaio 1991, n. 1, recante: «Norme per la collocazione nelle piante organiche definitive del personale delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'8 gennaio 1991 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3<sup>a</sup> serie speciale - n. 13 del 30 marzo 1991).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 26 del 1<sup>o</sup> marzo 1991, all'art. 2, comma 2, dove è scritto: «... al concorso...», leggasi «... a concorso...»; all'art. 4, comma 2, dove è scritto: «... qualora la *composizione* di cui al comma 1...» leggasi: «...qualora la *comparazione* di cui al comma 1...».

91R0082

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*,  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria UNIVERSITARIA  
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA'  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

## PORDENONE

- Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TINESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 183
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria D.I.E.M.  
Via Monsignor Boiegna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Poma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 264
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
Libreria POLICARO  
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
S.O.C.E.D.I. S.r.l.  
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**  
Libreria LA LIBRERIA  
Corso Libertà, 46

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRIUNDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 125
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 239

## SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/55  
Libreria LA PAGLIA  
Via Einea, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele  
FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria MARRADI  
di Boninsegna Vega  
Via Marradi, 207/A
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalfe, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MONTEMILIUS  
Viale Conseil des Commis, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldo Michel  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 81/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norma riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 315.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 55.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 55.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 530.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» . . . . .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 95 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 95 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 280.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 9 1 \*

L. 1.200